



COPIA

COMUNE DI PROCENO (Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 16 del 28/03/2023

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e vantaggi economici comunque denominati ad associazioni, pro loco, altri soggetti privati non aventi scopo di lucro ed istituzioni scolastiche.-

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18.00 in Proceno nella sala delle adunanze posta nella sede al piano terreno di Palazzo Sforza, convocato con regolari avvisi, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari iscritti nell'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il signor Pinzi Roberto - Sindaco

Il Presidente incarica il Segretario di fare l'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Pinzi Roberto	Sindaco	s	
Gobbi Deborah	Consigliere	s	
Rossi Silvia	Consigliere	s	
Pifferi Alessandro	Consigliere	s	
Ricci Marco	Consigliere		s
Tramontana Riccardo	Consigliere	s	
Santoni Laura	Consigliere		s
Lombarelli Adio	Consigliere	s	
Dionisi Vincenzo	Consigliere		s
Cherubini Mario	Consigliere	s	
Barbini Anna Maria	Consigliere	s	

Presenti 8

Assenti 3

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Giuseppe Conte incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione in seduta pubblica degli affari iscritti all'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra e relaziona sull'argomento all'ordine del giorno precisando che si tratta di uno strumento inteso a normare i contributi in favore di associazioni che operano sul territorio, nell'ottica di supportare le stesse nei limiti della possibilità del Comune, e:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione sancisce il principio c.d. della "sussidiarietà orizzontale", stabilendo che *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;
- il principio di sussidiarietà trova esplicitazione anche nello Statuto comunale del Comune di Proceno e segnatamente all'art. 1;
- l'art. 2 dello stesso Statuto, inoltre, stabilisce che il Comune di Proceno ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana;
- lo stesso art. 2, al comma 8, prevede che *"il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;

Dato atto che l'Ente intende favorire le iniziative dei cittadini, in forma singola o associata, intese a promuovere le attività sportive, culturali, sociali, solidaristiche, di tutela dell'ambiente, di promozione del territorio e del turismo, purché le dette attività non abbiano scopo di lucro ed abbiano delle ricadute positive sul territorio di Proceno e sulla sua comunità;

Ritenuto di dotare l'Ente di un regolamento atto a disciplinare l'erogazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e vantaggi economici comunque denominati ad associazioni, pro loco ed altri soggetti privati non aventi scopo di lucro nonché ad istituzioni scolastiche, per lo svolgimento delle attività di cui sopra che abbiano la propria sede legale nel Comune di Proceno oppure che nel relativo territorio svolgano prevalentemente la loro attività;

Ritenuto che la concessione delle forme di sostegno economico suddette costituisca un mezzo, sia pure indiretto ovvero con l'intermediazione dei soggetti beneficiari, per il perseguimento dell'interesse generale della collettività procenese;

Letta la Deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Lombardia n. 162/2018/PAR, ove viene chiarito che *"non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune il finanziamento, "anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo"* (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR). *Riconosciuto l'interesse generale dell'attività, la natura pubblica o privata del soggetto che la svolge e, in quanto tale, riceve il contributo risulta indifferente, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata"*;

Visto, inoltre, l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che *"la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1"*;

Visto l'allegato schema di regolamento (All. 1) e ritenuto di procedere alla relativa approvazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

Con voti favorevoli n.8, contrari n.0, astenuti n.0, su n.8 consiglieri presnti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte:

- di approvare l'allegato Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e vantaggi economici comunque denominati ad associazioni, pro loco, altri soggetti senza fine di lucro ed istituzioni scolastiche (All. 1);
- di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla relativa pubblicazione.-

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Pinzi Roberto

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Pifferi Alessandro

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Conte*

*F.to Il Presidente
Pinzi Roberto*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **31/03/2023** al **15/04/2023** al n. **145** del Registro delle Pubblicazioni

Proceno li 31/03/2023
L'Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Conte

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/04/2023 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line

Proceno li **10/04/2023**

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Conte*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Conte*

Li

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993